

Il Tribunale di Asti: l'ombrello di stato salta se il banchiere lo usa per rientrare dal prestito

Mutui garantiti, ma non troppo

Sono nulli se la banca non verifica la solvibilità del debitore

DI ANTONIO CICCIA MESSINA

Con un piede nella fossa i mutui garantiti dallo stato: sono nulli, se la banca li sfrutta solo per rientrare dei suoi soldi e chiude gli occhi di fronte a segnali inequivoci dell'insolubilità del debitore. Il banchiere, che non usa la necessaria diligenza e dimostra completo disinteresse alla reale ricostruzione della situazione aziendale, non può lucrare la garanzia dell'erario pubblico. Come è successo a una banca, cui il tribunale di Asti, con decreto n. 105/2024 dell'otto gennaio 2024, ha negato l'insinuazione nel fallimento di una sua cliente del credito basato su un mutuo garantito dichiarato nullo. La pronuncia si segnala per le implicazioni sul piano generale e sul piano giuridico.

Sul piano generale può portare a una stretta creditizia: le banche, nel timore che, a posteriori, un giudice interpreti come abusive le valutazioni

nell'istruttoria del mutuo, possono essere indotte a chiudere i rubinetti dei finanziamenti.

Sul piano giuridico, il provvedimento porta a chiedersi, ferma restando la responsabilità in caso di condotte dolose, fino a che punto, nell'istruire un mutuo garantito, e quindi la richiesta di un soggetto per definizione non meritevole da solo di ricevere credito, la banca debba preoccuparsi di raccogliere informazioni, da cui desumere che il garante non dovrà intervenire, perché si stima il debitore capace di regolare i suoi debiti (senza bisogno di chiedere soldi al garante).

Ci si chiede, dunque, quale sia la portata degli obblighi delle banche in caso di mutui assistiti da garanzia, considerato che essa per definizione interviene quando il patrimonio del solo debitore non è sufficiente. In altre parole, il quesito è se sia corretto far coincidere la valutazione del merito creditizio rispetto alla valutazione degli elementi a tutela degli interessi del garante.

In caso affermativo, allora, le banche devono preoccuparsi anche di raccogliere dati che preservino il garante da possibili perdite.

Il quesito è stato risolto dal tribunale di Asti nel senso di una obbligatoria analitica istruttoria da parte della banca anche nell'interesse del garante. Nel caso specifico il tribunale ha ricostruito i fatti e ha visto condotte gravemente negligenti e di rilevanza penale (uso di documenti non veri per ottenere indebite erogazioni pubbliche). Il giudice non ha trovato la pistola fumante, ma si è fatto un'idea sulla base di una serie di presunzioni. Secondo il tribunale, prima di dare il semaforo verde al mutuo garantito, quella banca sapeva che quel debitore non avrebbe mai restituito il finanziamento.

Il giudice si è persuaso di gravi e volute imperizie della banca. Quest'ultima ha chiesto documenti a supporto dell'istanza di mutuo, ma non ha insistito quando sono arrivati generici appunti. La banca, secondo il

tribunale, ha chiuso gli occhi di fronte a rivalutazioni gonfiate del valore degli immobili aziendali, ipervalutazioni di rimanenze e crediti (di scarso realizzo), operazioni di finanza creativa (anticipi su fatture per operazioni non perfezionate sostituite da successive fatture per consegne effettivamente eseguite), drammatica contrazione dei ricavi e acuita instabilità finanziaria a fronte dell'accavallarsi di decreti ingiuntivi. Inoltre, spiega il tribunale, sono stati i dipendenti della banca a compilare i moduli con la raccolta dei dati aziendali, pur estremamente lacunosi e con omissione della pleora di segnali negativi, moduli mandati al cliente che si è limitato a firmarli.

E tutto questo per offuscare la situazione aziendale effettiva e mandare avanti la pratica solo per la garanzia, visto che, in assenza della prospettiva della garanzia, la banca mai e poi mai avrebbe istruito la stessa. Ma così non si fa, dice il tribunale: non si concede un mutuo solo per poter fruire della ga-

ranzia e gli istituti di credito hanno il dovere di comunicare lo stato d'insolvenza del beneficiario e, se non lo fanno, finiscono solo per aggravare il dissesto.

Il decreto di Asti descrive una condotta dolosa della banca (consapevole sin dalla concessione del mutuo dell'impossibilità di restituzione), ma apre la strada a possibili valutazioni negative della diligenza bancaria anche in casi più sfumati, in cui non vi sia un dolo palese, così, di fatto relegando i mutui garantiti in una posizione decisamente precaria. Infine, si ritiene che le banche, se ricorre la nullità riscontrata nel decreto in esame, dovranno valutare se motivare le richieste di insinuazioni nei fallimenti su basi diverse dall'invalido mutuo garantito.



© Riproduzione riservata

Mutui ipotecari, sub iudice le clausole di tasso minimo

Le clausole di tasso minimo nei contratti di mutuo ipotecario sono sub iudice. E possono essere sottoposte a controllo legale di trasparenza anche attraverso un'azione collettiva da parte dei soggetti finanziati (es. class action). Sono queste le conclusioni dell'avvocato generale nella causa radicata in Spagna e soggetta alla giurisdizione europea C-450/22 | CaixaBank e a. (Controllo giurisdizionale di trasparenza in un'azione collettiva), attualmente al vaglio della Corte di giustizia europea, ma ormai giunta alla fase conclusiva per la decisione dei giudici comunitari. Facendo un rapido excursus, le clausole di tasso minimo erano clausole standard contenute nei contratti di mutuo ipotecario a tasso variabile stipulati con i consumatori da un numero significativo di istituti finanziari in Spagna. Tali clausole prevedevano una soglia (o tasso minimo) al di sotto della quale il tasso di interesse variabile non poteva scendere, neanche nel caso in cui il tasso di riferimento (generalmente l'Euribor) si fosse attestato al di sotto di essa. Allorché i tassi di riferimento sono scesi significativamente al di sotto di tale soglia, i soggetti finanziati si sono resi conto di non poter beneficiare di tale diminuzione e di dover continuare a pagare il tasso di interesse minimo (solitamente tra il 2 e il 5%). Tutto ciò pur avendo un mutuo a tasso variabile. Pertanto singoli consumatori e associazioni di consumatori hanno intentato diverse migliaia di azioni legali in Spagna lamentando l'illegittimità delle clausole di tasso minimo ai sensi della direttiva sulle clausole abusive e chiedendo la restituzione degli interessi versati in eccesso. In particolare, l'Associazione spagnola degli utenti di banche, casse di risparmio e assicurazioni (Adicae) ha intentato un'azione collettiva nei confronti di 101 istituti finanziari operanti in Spagna, diretta a far cessare l'utilizzo, da parte di tali istituti, delle clausole di tasso minimo e a ottenere la restituzione di quanto pagato in applicazione di tali clausole («azione di restituzione»). In conclusione, il controllo giurisdizionale di trasparenza nell'azione collettiva è adeguato e possibile. Esso deve adattarsi alle particolarità delle azioni collettive, fra cui il livello di astrazione, e concentrarsi sulla prassi contrattuale e precontrattuale standard del professionista (banca) nei confronti del consumatore medio. L'esclusione dell'esame della trasparenza delle clausole contrattuali vanificherebbe lo scopo delle azioni collettive e sarebbe incoerente con la normativa Ue.

Bruno Pagamici

© Riproduzione riservata

Zootecnia, 376 mln per il welfare animale

Per incassare i pagamenti dell'eco-schema sulla riduzione dell'utilizzo del farmaco veterinario è necessario che gli allevamenti bovini, bufalini, ovicaprin e suinicoli abbiano registrato un consumo nell'anno 2023 inferiore al valore della mediana regionale. Sono remunerati altresì gli allevamenti che pur collocandosi al di sopra del dato di riferimento regionale hanno registrato una riduzione di almeno il 10% rispetto al consumo aziendale dell'anno precedente (il 2022).

Gli allevamenti zootecnici che soddisfano tali requisiti hanno a disposizione uno stanziamento complessivo di 310 milioni di euro per l'anno 2023.

Le ultime regole per il funzionamento dell'eco-schema zootecnico sono state definite da Agea con la circolare n. 2664 del 12 gennaio 2024, contenente le regole di funzionamento di entrambi gli interventi zootecnici: quello che mira alla riduzione dell'utilizzo degli antibiotici e quello del benessere animale.

Quest'ultimo dispone di una dotazione annuale di 66 milioni di euro ed è rivolto agli allevatori che oltre a partecipare al regime di qualità, utilizzano la pratica agricola del pascolamento.

Cessione dell'azienda. Sono individuate le regole da utilizzare in caso di trasferimento definitivo dell'attività zootecnica da un soggetto cedente ad uno subentrante, durante il periodo di osservazione per la misurazione del consumo del farmaco (dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023). Agea prevede tre situazioni.

La prima si verifica quando è l'acquirente che ha presentato la richiesta di aiuto. In tal caso è possibile sommare i dati di consumo registrati dal soggetto cedente nel corso del 2023 e ricevere regolarmente i contributi previsti.

La seconda situazione si ha quando la domanda è presentata soltanto dall'agricoltore cedente. In questo caso il pagamento non

può essere erogato al richiedente, in quanto non rispetta il periodo di osservazione e non può essere riconosciuto al subentrante in quanto non ha presentato domanda di aiuto.

Infine, la terza casistica si ha quando entrambi presentano domanda di partecipazione all'eco-schema.

In questa circostanza, precisa Agea, il pagamento è erogabile al cessionario, salvo diverso accordo tra le parti.

Benessere animale con pascolamento. La circolare recepisce quanto contenuto nel decreto Masaf 690602 del 15 dicembre 2023, in via di pubblicazione e precisa che il 2023 e il 2024 sono due annate transitorie, nel corso delle quali non è richiesto all'allevatore di aderire al sistema di qualità nazionale benessere animale (SQNBA) ed ottenere la certificazione da parte di un organismo terzo abilitato.

Per ricevere l'aiuto è sufficiente soddisfare l'impegno della riduzione degli antibiotici veterinari e lasciar pascolare gli animali su terreni a prato e pascolo permanente, rispettando la densità minima di 0,2 UBA/ettaro/anno e quella massima di 4 UBA/ettaro/anno (la soglia scende a 2 UBA/ettaro/anno nelle zone vulnerabili ai nitrati). È prevista la possibilità per le regioni e per le province autonome di definire disposizioni valide sul loro territorio, per tener conto delle specificità locali.

Pascolamento di terzi. Agea chiarisce che le regioni e le province autonome hanno la possibilità di adottare propri provvedimenti per ammettere le pratiche di pascolo diffuse a livello locale, prevedendo ad esempio la possibilità di pascolare animali di terzi.

In tal caso i beneficiari dell'eco-schema del benessere animale, devono comunicare all'organismo pagatore gli estremi del soggetto titolare delle superfici a pascolo dove sono inviati i propri animali.

Ermanno Comegn